

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 aprile 1999, n. 0117/Pres.

Regolamento relativo alle modalita' di accesso ai contributi in conto capitale previsti a favore dei Comuni, delle Comunita' montane e delle Province dall'articolo 16 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25.

Art. 1

1. Le domande di incentivo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, vanno presentate in originale e copia semplice alla Direzione dell'ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura ERSA.

Art. 2

1. Le domande devono riportare i seguenti elementi:

- a) estremi anagrafici del Presidente o del Sindaco, nonche' estremi identificativi dell'Ente interessato;
- b) descrizione sintetica dell'intervento e importo complessivo di spesa;
- c) dichiarazione di non aver beneficiato, ne' di voler beneficiare di altri contributi o di qualsivoglia altra provvidenza pubblica per l'intervento.

Art. 3

1. Ai fini della fase istruttoria preliminare le istanze devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa nella quale si evidenzino le finalita' e gli obiettivi da raggiungere con gli investimenti previsti in relazione al territorio interessato, la descrizione delle realizzazioni gia' esistenti, nonche' un'analisi della incidenza sul tessuto sociale ed economico, con particolare riguardo agli insediamenti di attivita' agrituristiche, e una indicazione sulla fattibilita' dell'opera in funzione dei vincoli eventualmente esistenti;
- b) progetto di massima, composto dagli elaborati grafici necessari ad individuare e localizzare l'investimento;
- c) preventivo sommario di spesa basato su elementi che consentano idonea valutazione;

d) delibera di autorizzazione alla presentazione della domanda da parte del Presidente o del Sindaco, compresi i consensi degli eventuali altri soggetti pubblici interessati.

Art. 4

1. La scelta dei beneficiari da ammettere a contributo avviene sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 25/1996.

Art. 5

1. Dopo la pronuncia di ammissibilita' del progetto, gli interessati dovranno fornire la sottoindicata documentazione, entro i termini di volta in volta stabiliti:

a) approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo competente;

b) atti progettuali esecutivi a firma di un tecnico abilitato composti da idonei elaborati grafici, attestanti, ove necessario, la conformita' alla concessione o autorizzazione edilizia;

c) preventivo di spesa composto da computo metrico estimativo analitico, sottoscritto da un tecnico abilitato, relativo alle opere, corredato da previsione di spesa relativa ad eventuali acquisti e posa in opera di impianti o macchinari, il cui costo dovra' essere desunto da offerte formulate da ditte specializzate, adeguatamente illustrate da relazione esplicativa e giustificativa delle scelte operate;

d) concessione edilizia, autorizzazione edilizia o altro equivalente provvedimento;

e) dimostrazione della disponibilita' delle superfici e/o degli immobili interessati all'investimento e, nel caso di opere comuni a piu' fondi, dimostrazione di assenso dei proprietari delle superfici interessate.

Art. 6

1. Le prescrizioni attinenti la fase della liquidazione vengono impartite con il decreto di concessione.